

Sanzioni. Non convince la depenalizzazione

Alla Consulta il nodo della confisca inflitta da Consob

LA RILEVANZA

Contestato il regime transitorio per la condotta di abuso di informazioni privilegiate antecedente la riforma

Giovanni Negri

■ La Cassazione rinvia alla Corte costituzionale il nodo della **confisca per equivalente decisa da Consob**, in materia di **abuso di informazioni privilegiate**, per infrazioni precedenti il 2005. In quella data entrò in vigore la legge n. 62 che ha introdotto l'autonomo illecito amministrativo della condotta. Lo ha stabilito l'ordinanza n. 23567 della Seconda sezione civile, depositata ieri. Il giudizio complessivo dato dalla Corte è di un maggiore trattamento afflittivo per effetto dell'intervento di depenalizzazione. In questo senso è determinante la possibilità di applicazione retroattiva della sanzione accessoria della confisca per equivalente, misura non prevista e non prevedibile al momento della consumazione dell'illecito.

«Tale sanzione accessoria - osserva la Corte -, infatti, determina una tale sproporzione nella pena complessivamente inflitta, rispetto a quella che sarebbe scaturita dall'applicazione del citato articolo 180 del decreto legislativo n. 58 del 1998, da rappresentare l'elemento che rende in concreto maggiormente afflittivo il complessivo trattamento sanzionatorio derivante dalla legge di depenalizzazione».

Per il trasgressore cioè l'impatto dell'intervento di riduzione dell'area di quanto è pe-

nalmente rilevante ha un effetto paradossale: ne aggrava infatti la situazione.

E per la Cassazione l'equilibrio può alla fine essere facilmente ristabilito se solo si cancella l'applicazione della confisca per equivalente ai fatti antecedenti la sua introduzione. A quel punto, infatti, il trattamento sanzionatorio riacquista un valore complessivo di maggiore favore, valore normalmente legato al passaggio da rilevanza penale ad amministrativa della condotta.

E comunque, avverte l'ordinanza, il confronto tra sanzione penale ed amministrativa non può essere risolto in una semplice equiparazione quantitativa. La sanzione penale ha infatti una forza complessiva che non agisce solo sulla libertà della persona interessata ma anche sul suo profilo pubblico, segnandola con un rilevante disvalore sociale. Pertanto «nel caso dell'insider secondario, dunque, la sanzione penale risulterebbe in concreto meno favorevole della sanzione amministrativa pecuniaria, pur quantitativamente più elevata, ove quest'ultima non risultasse accompagnata anche dalla sanzione accessoria della confisca per equivalente».

Per la Cassazione si configura un eccesso di contenuto sanzionatorio rispetto all'obiettivo della retroattività della nuova disciplina sanzionatoria che era di evitare l'impunità delle condotte poste in essere nella fase transitoria della depenalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

